



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister
EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

Settore IV
Servizio COMMERCIO
Responsabile del procedimento: BEVILACQUA PAOLO
Tel: 0444705614
Fax: 0444694888
Rif. Protocollo in entrata

Reg. Generale Nr. 109

Montecchio Maggiore, 02-10-2009

Oggetto:

CALENDARIO DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ANNO 2010.- (D.L.VO 31.3.1998 N. 114 - ART. 11 COMMA 5^).

IL SINDACO

VISTO l'articolo 11, comma 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998 per cui il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 del citato Decreto, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze comunali prot. n. 21466 Reg. ord. n. 1479 del 29.07.1999 – prot. n. 15928 Reg. Ord. n. 2002 del 25.05.2001 – prot. n. 38555 Reg. Ord. n. 2126 del 29.11.2002 – prot. n. 47421 Reg. Ord. n. 2884 del 14.12.2004 – prot. n. 37756 Reg. Ord. n. 3153 del 29.09.2005 – Reg. Gen. N. 108/07 del 09.05.2007 - Reg. Gen. n. 202 del 2.10.2007 – Reg. Gen. N. 258 del 01.10.2008;

RAVVISATA l'opportunità nel pubblico interesse adottare di adottare annualmente un provvedimento che annualmente e preventivamente individui le deroghe all'obbligo di chiusura in modo che tanto gli operatori commerciali quanto i consumatori possano conoscere con congruo anticipo il calendario delle deroghe ;

ACQUISITO il parere delle Associazione di categoria Confcommercio e Confesercenti, nell'incontro tenutosi presso la Sala Consiliare della sede municipale in data 29.09.2009;

RITENUTA la propria competenza;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A) di fissare il seguente calendario per l'anno 2010 relativo alle deroghe dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa:

- 1. LA PRIMA DOMENICA SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEI SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI (la data di inizio verrà fissata dalla Regione);**
- 2. MERCOLEDI' 6 GENNAIO EPIFANIA ;**
- 3. DOMENICA 28 MARZO DELLE PALME;**
- 4. SABATO 1 MAGGIO (Festa dei lavoratori);**
- 5. LA PRIMA DOMENICA SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEI SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVI (la data di inizio verrà fissata dalla Regione);**
- 6. DOMENICA 3 OTTOBRE (prima del mese);**
- 7. DOMENICA 31 OTTOBRE (ultima del mese);**
- 8. DOMENICA 28 NOVEMBRE (ultima del mese) ;**

B) in base all'articolo 11, comma 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998 la deroga opera di diritto per tutti i giorni domenicali e festivi compreso il turno di chiusura obbligatorio settimanale del mese di dicembre;

C) il giorno 8 Settembre (Festa Patronale Diocesana) gli esercizi analogamente a quanto avviene nella maggior parte dei Comuni della Diocesi e in aderenza agli orientamenti ministeriali possono rimanere aperti;

D) Il Sindaco può inoltre, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, autorizzare la deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e/o festiva in circostanze particolari, quali lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse comunale;

E) i Concessionari di autoveicoli hanno facoltà di derogare dall'obbligo di chiusura domenicale in coincidenza con il lancio a livello nazionale di nuovi modelli di autovetture; devono in tal caso darne comunicazione al Comune almeno 3 gg. prima ;

F) In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare debbono osservare l'apertura antimeridiana fino alle ore 13 nella 1° o nella 3° festività. Nel caso la prima o la terza festività cadano di domenica, l'obbligo di apertura è spostato alla seconda festività;

G) le disposizioni relative all'obbligo di chiusura domenicale e festiva ed alle relative deroghe non si applicano alle particolari tipologie di attività di cui all'articolo 13 del Titolo IV del D.L.vo n. 114/1998;

H) le cartolerie hanno facoltà di derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale dal 01 Settembre al 31 Ottobre di ogni anno, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

I) la presente ordinanza abroga e sostituisce tutte le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze comunali prot. n. 21466 Reg. ord. n. 1479 del 29.07.1999 – prot. n. 15928 Reg. Ord. n. 2002 del 25.05.2001 – prot. n. 38555 Reg. Ord. n. 2126 del 29.11.2002 – prot. n. 47421 Reg. Ord. n. 2884 del 14.12.2004 – prot. n. 37756 Reg. Ord. n. 3153 del 29.09.2005 – Reg. Gen. N. 108/07 del 09.05.2007 – Reg. Gen. N. 202 del 2.10.2007 Reg. Gen. 258 del 01.10.2008; relative alle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali;

L) annualmente e preventivamente -previa concertazione con le Associazioni ed organizzazioni legittimate per legge – si provvederà a definire il calendario valido per l'anno solare successivo;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi e sarà pubblicata nel sito Internet del Comune;

La presente ordinanza acquista esecutività dalla data della sua adozione.

IL SINDACO

Spett.le Comando Polizia Locale "Consorzio dei Castelli" – Largo Vittorio Boschetti - 36075 - MONTECCHIO MAGGIORE -

Spett.le Legione Carabinieri Veneto - Via S. D'Acquisto - 36075 - MONTECCHIO MAGGIORE -

Spett.le Confesercenti – Via Zampieri n. 19 - 36100 - VICENZA -

Spett.le Confcommercio - Via L. Faccio, 38 - 36100 - VICENZA –

Spett.le U.R.P. - S E D E –

All'Albo Pretorio del Comune (per la pubblicazione) – S E D E -

Al CED comunale per l'inserimento nel sito internet comunale – S E D E -
file: calenderoghe